

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: GUERRIERI PALEOTTI)

Roma, 15 febbraio 2017

Sul disegno di legge:

**(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno**, approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati;

considerato che con esso il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

considerato in particolare che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono principalmente in rilievo:

- l'articolo 1 del decreto-legge, che reca modifiche relative alla disciplina sul completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni;

- l'articolo 1-bis, che dispone l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA;

- l'articolo 2, che reca disposizioni per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, in adempimento di quanto richiesto con le procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034;

- l'articolo 3-quater, che dispone la proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse;

- l'articolo 6, che concerne la Scuola europea di Brindisi, operante nel sistema delle scuole europee, sorta nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee;

- l'articolo 7, il quale prevede il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nell'ambito della Presidenza italiana del G7 nel 2017 (comma 1);

- l'articolo 7-bis, il quale persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che il Ministro per la coesione e il Mezzogiorno curi l'applicazione del "principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive" nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le amministrazioni centrali sono inoltre impegnate a destinare alle suddette regioni, nei propri stati di previsione, un volume annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione, o altro criterio appropriato di distribuzione;

---

Al Presidente  
della 5<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- l'articolo 7-ter, che consente all'Agenzia per la coesione territoriale di stipulare apposite convenzioni con le società *in house* delle amministrazioni dello Stato, con l'obiettivo di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica ed accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione;

- l'articolo 7-quater, che modifica in parte la disciplina del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (articoli 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). In particolare, si prevede: - l'inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato; - l'aumento delle aliquote applicate al credito d'imposta sottostante l'acquisto di beni strumentali nuovi con la previsione della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020; - l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta, è elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; è soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d'imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili; - è soppresso il divieto di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea;

- l'articolo 7-sexies, che istituisce, in via sperimentale, un programma, denominato "Magna Grecia – Matera verso il Mediterraneo", connesso al ruolo di Matera quale "Capitale europea della cultura", riconosciute per il 2019;

rilevato che:

- in riferimento alle acciaierie Ilva, la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'investigazione formale per accertare l'esistenza di possibili aiuti di Stato. In estrema sintesi, la Commissione contesta che l'utilizzo, anche parziale, delle risorse stanziare per l'esercizio dell'attività di impresa e non per gli interventi di risanamento non sarebbe compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;

- la modifica apportata dall'articolo 3-quater incide su un incentivo che è erogato subordinatamente alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto;

- le modifiche apportate dall'articolo 7-quater al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, lasciano fermo quanto previsto dal comma 107 della stessa legge, per cui le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Paolo Guerrieri Paleotti